



Prot. ct/28/2013/LL.PP

Chieti li, 27.12.2013

Qualificazione imprese

Publicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2013 il **D.P.R. 30/10/2013** recante: «*Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2*».

Di fatto il decreto conferma l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3014 del 26/06/2013, dichiarando illegittimi:

- l'articolo 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (in relazione all'Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»);
- l'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- l'articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3) del medesimo D.P.R. 207/2010.

Il parere del Consiglio di Stato prima, ed ora il D.P.R. 30/10/2013 rappresentano un punto di svolta nel sistema di qualificazione degli esecutori nel settore dei lavori pubblici, in particolare per quanto concerne le categorie di opere specializzate individuate dal Regolamento Appalti (D.P.R. 207/2010). Si ricorda, infatti, che nel ricorso l'AGI ha contestato le disposizioni del Regolamento che impediscono all'impresa appaltatrice, in possesso di qualificazione in una categoria di lavorazione generale (OG), di poter eseguire direttamente anche tutte le lavorazioni delle categorie specialistiche nonché «*super specialistiche*» previste nel bando come scorporabili (artt. 107, comma 2, e 109, comma 2 e Allegato A). Inoltre, è stato contestato anche l'articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all'utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell'importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.

Con l'emanazione del D.P.R. 30/10/2013 in commento si avranno, dunque, i seguenti effetti:

- con l'annullamento dell'art. 109, comma 2, l'eliminazione dell'obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, le quali potranno essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente;
- con l'annullamento dell'art. 107, comma 2, il «*blocco*» dell'art. 37, comma 11, del D. Leg.vo 163/2006, che fa riferimento alle categorie «*superspecialistiche*»;
- con l'annullamento dell'art. 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, l'appaltatore potrà utilizzare la quota dei lavori subappaltati, decurtata della parte eccedente il 30% o il 40%, ripartendola tra categoria prevalente e scorporabile, senza particolari limitazioni per quanto concerne la riferibilità alla categoria scorporabile.

(Fonte Legislazione Tecnica)

Commissione Territorio
Architetto **Marcello Borrone**

arch.Jr Ivan Colocrese – arch.Francesco Cotellessa – arch. Massimiliano Caraceni
Corso Marrucino 120 – 66100 CHIETI tel.0871.330911 fax 0871.330620

E mail: architettichieti@archiworld.it - Pec: oappc.chieti@archiworldpec.it - Sito internet: www.architettichieti.it